



Studio Legale Gravallese

Avv. Antonio Gravallese

Dott. Commercialista Lidia Caputo

Avv. Mario Riccio

Avv. Alessandro Riccio

Avv. Erminia Di Rienzi

Avv. Rachela Pepe

Pr. Avv. Dott. Antonio Piacaro

Dott. Pr. Avv. Marco Piccini

Oggetto: Sempre in Tema di Realizzazione di un impianto per la distribuzione di carburanti nelle aree ricomprese all'interno del Piano attuativo Convenzionato PA2b, in zona D5 produttiva, nel Comun di Brembate. Integrazione Parere Pro Veritate -

Ad integrazione del parere reso viene richiesto di chiarire :

“ Se le conclusioni cui si è pervenuti possono risultare in contrasto con il comma 2 della Convenzione in quanto l'art. 34.7 delle NTA del PRG vigente al momento della stipula della Convenzione, vieta su tutto il territorio Comunale, ad eccezione della Zona D8, l'installazione di nuovi impianti per la distribuzione di carburanti.”

Nessun contrasto è dato rilevare e la questione sottoposta non è ostativa alle conclusioni cui si è pervenuti che non vengono superate dalle disposizioni richiamate, tra l'altro già assorbite anche da quanto diffusamente spiegato nel parere reso per le ragioni già viste.

Ad ogni buon fine, per essere maggiormente persuasivi sulla ulteriore questione posta in attenzione, sembra il caso di ribadire che la disciplina urbanistica e' dettata dalla Convenzione che conferisce alle aree destinazione produttiva.

Il richiamo alla specifica norma del PRG vigente all'epoca deve essere disattesa perché ad essa è sopravvenuto, con effetto abrogativo, il Decreto Legge n. 1 del 2012, già citato nel parere, che ricordo ha previsto l'abrogazione delle disposizioni di pianificazione e programmazione territoriale

o temporale autoritativa con prevalente finalità economica o prevalente contenuto economico che pongano limiti, programmi e controlli non ragionevoli, ovvero non adeguati ovvero non proporzionati rispetto alle finalità pubbliche dichiarate e che in particolare impediscono, condizionino o ritardino l'avvio di nuove attività economiche o l'ingresso di nuovi operatori economici.

Tale effetto abrogativo è stato confermato anche dalla giurisprudenza amministrativa, tra le altre, (TAR LOMBARDIA – MILANO, SEZ. I, 10 OTTOBRE 2013, N. 2271) secondo cui *l'illegittimità delle prescrizioni di pianificazione urbanistica che pongano limiti incondizionati all'insediamento/ampliamento di attività commerciali in determinati ambiti territoriali, salvo si tratti di restrizioni strettamente correlate e proporzionate ad effettive esigenze di tutela dell'ambiente urbano o afferenti all'ordinato assetto del territorio sotto il profilo della viabilità, della necessaria dotazione di standard o di altre opere pubbliche: con l'entrata in vigore della c.d. Direttiva 'Bolkenstein' (n. 123/2006/CE) – recepita nel nostro ordinamento con il DLgs n° 59/2010 (e successivi provvedimenti di liberalizzazione) – l'iniziativa economica non può più essere assoggettata a limitazioni se non per stringenti motivi di interesse generale e in ogni caso le misure restrittive devono essere adeguate e proporzionate ai risultati perseguiti. Per l'effetto, con la pronuncia in oggetto il TAR ha annullato un PGT nella parte in cui prevedeva un divieto incondizionato di apertura in un dato ambito territoriale di medie strutture di vendita con superficie superiore a 600 mq*

D'altro canto, non sembra siano state ragioni di sicurezza a dettare quella norma di PRG e a poter ora giustificare la permanenza in vigore poiché gli impianti di carburante sono soggetti ad altre prescrizioni non di tipo urbanistico (vigili del fuoco per esempio).

La norma del PRG richiamata, inoltre, appare in contrasto con il diritto comunitario (citato dalla sentenza TAR) ed alla disapplicazione di disposizioni contrarie alla normativa sovranazionale è tenuto non solo il Giudice ma anche direttamente la Pubblica Amministrazione.


Da ultimo, ma non per importanza, è da dir che la norma in esame contrasta, anche con il principio di proporzionalità : La convenzione trova applicazione e prevalenza rispetto al PRG nella misura in cui è conforme a norme statali e comunitarie : le stesse norme del PRG limitative dell'attività economiche potrebbero essere annullate perché illegittime in contrasto con il decreto del 2012 e il diritto comunitario .

In definitiva, così superate le questioni ulteriori sottoposte, si confermano le conclusioni cui si è pervenuti, ossia la possibilità di addivenire alla realizzazione di un impianto per la distribuzione di carburanti nelle aree ricomprese all'interno del Piano attuativo convenzionato PA2b, in zona D5 produttiva, nel Comune di Brembate attivando il procedimento previsto dall'articolo 87 della legge regionale 02.02.2010 n. 6 e dagli articoli 2,3,4,5,9, della deliberazione della Giunta regionale 11.06.2009 n. 8/9590, attestando la conformità urbanistica dello stesso senza dover procedere a variante urbanistica e senza permesso di costruire in deroga ex art. 14 del Dpr 380/2001.

Nelle suesposte considerazioni la integrazione richiesta.

Bergamo li 04.01.2017

In scienza e coscienza.



Avv. Antonio Gravallesse